



•ALERT•

7 SETTEMBRE 2020

Controversie da Covid-19, la mediazione civile diventa obbligatoria

INTRODUZIONE

La ricca produzione normativa in tema di *alternative dispute resolution* (ADR), unitamente alla recente entrata in vigore della L. 25 giugno 2020, n. 70, ci porta, a distanza di qualche mese dal nostro ultimo Alert «[La mediazione civile e commerciale alla luce del Covid-19](#)», ad affrontare i nuovi profili che caratterizzano l'istituto.

Come noto, il Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) ha introdotto una serie di misure urgenti e straordinarie in tema di mediazione tra le quali (i) lo svolgimento, dietro consenso delle parti, della mediazione attraverso sistemi di videoconferenza fino al 30 giugno 2020; periodo poi esteso al 31 luglio 2020, (ii) la sottoscrizione manuale del verbale di mediazione ad opera delle parti (senza necessità quindi di firma digitale), salva la successiva attestazione di autenticità della sottoscrizione da parte dei difensori e (iii) il conferimento della procura all'avvocato attraverso una semplice scansione e trasmissione della stessa con strumenti di comunicazione elettronica.

LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA L. 70/2020 IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI

Dal 30 giugno 2020 è entrata in vigore la L. 70/2020, che ha inserito una fattispecie di mediazione obbligatoria per controversie in materia di **obbligazioni contrattuali** se l'inadempimento è originato dal rispetto delle misure di contenimento disposte dal D.L. 6/2020 e da altre disposizioni normative conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19.



Il profilo innovativo di tale previsione risiede nel fatto che viene a configurarsi **una nuova ipotesi di mediazione obbligatoria**, che si aggiunge a quelle ormai tradizionali previste dal D. Lgs. n. 28/2010 (ossia quelle in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari).

La chiave di lettura della novità introdotta dalla L. 70/2020 deve essere individuata nel precedente art. 3, comma 6-*bis*, del D.L. n. 6/2020, che sostanzialmente introduce una clausola di esonero da responsabilità contrattuale del debitore in presenza della necessità di rispetto delle misure di contenimento di cui al suddetto decreto. La norma prevede, più precisamente, che il rispetto delle misure di contenimento è *"sempre valutato ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore"*. Sul piano pratico, chi non abbia eseguito esattamente la prestazione oggetto di una **qualsiasi obbligazione** a causa del rispetto delle misure di contenimento varate durante l'emergenza sanitaria non potrà ritenersi responsabile di inadempimento.



In concreto, il preliminare esperimento del procedimento di mediazione diviene condizione di procedibilità della domanda nel caso di tutte quelle azioni in relazione alle quali il fatto costitutivo della pretesa attorea riguarda il non esatto adempimento da parte del debitore (che potrebbe difendersi sostenendo di non essere inadempiente in ragione del rispetto delle disposizioni di contenimento della pandemia), così come anche nel caso delle azioni di risoluzione dei rapporti contrattuali per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità determinata dalle misure di contenimento disposte dal governo in seguito all'emergenza Covid-19. Nuove ipotesi di mediazione obbligatoria potrebbero allora sorgere, in linea teorica, nel caso di contenzioso derivante dall'inadempimento delle disposizioni sui contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo (art. 28, D.L. 2 marzo 2020, n. 9) o, ancora, sui contratti di soggiorno e per l'acquisto di biglietti per spettacoli culturali o musei (art. 88, D.L. 17 marzo 2020, n. 18).

Il perimetro di applicabilità della nuova previsione della L. 70/2020, tuttavia, è difficilmente definibile. Difatti, la nuova ipotesi di mediazione obbligatoria si riferisce espressamente alle controversie nell'ambito delle obbligazioni derivanti da contratto, lasciando dubbi interpretativi circa il ricorso all'istituto conciliativo nei casi di ritardato, inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni aventi fonte legale (o anche giudiziale).

Sottolineiamo anche che la mediazione non costituisce condizione di procedibilità per le controversie relative al risarcimento del danno extracontrattuale conseguente al contagio da Covid-19, come chiarito anche dal Consiglio Nazionale Forense con una nota del 30 giugno 2020.

ULTERIORI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA L. 70/2020

La L. 70/2020 prevede inoltre una serie di ulteriori interventi in materia di mediazione:

- la soppressione delle norme che stabilivano un termine, fissato al 31 luglio 2020, per la possibilità di svolgere la mediazione attraverso sistemi di videoconferenza. La mediazione da remoto diviene quindi una "nuova normalità", che riteniamo debba essere accolta con favore.
- una maggiore definizione delle procedure relative alla mediazione svolta da remoto. Nello specifico, viene previsto che:
 - 1) il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica sia sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale (il mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale, trasmetterà pertanto agli avvocati, tramite posta elettronica certificata, l'accordo così formato);
 - 2) l'istanza di notificazione dell'accordo di mediazione possa essere trasmessa all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata;
 - 3) sia possibile verbalizzare con strumenti informatici l'accordo di conciliazione concluso in sede giudiziale (nuovo comma 1-*bis*, art. 88 disp. att. cpc).

CONCLUSIONI E COMMENTO

I numerosi interventi da parte del legislatore aventi ad oggetto dapprima la facilitazione, attraverso strumenti telematici, delle procedure di mediazione civile e, da ultimo, la risoluzione conciliativa delle dispute sorte nel contesto emergenziale, testimoniano la crescente volontà di

incentivare l'utilizzo di metodi alternativi di risoluzione delle controversie.

Con l'entrata in vigore della L. 70/2020, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è diventato obbligatorio per tutte le controversie in cui il rispetto delle misure introdotte per il contenimento della pandemia venga allegato quale causa o giustificazione dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

D'altra parte, il ricorso alla mediazione nell'attuale contesto economico sarà spesso raccomandabile come alternativa rispetto alla rinegoziazione condotta dalle parti e soprattutto rispetto al contenzioso giudiziale o arbitrale. Per una panoramica dei consigli e delle raccomandazioni del nostro Studio Legale in merito alla scelta del modo più appropriato per la risoluzione delle controversie, rimandiamo alla nostra breve guida pratica «[Quando negoziare, quando mediare, quando litigare \(e come\)](#)» disponibile anche in inglese («[When to Negotiate, When to Mediate, When to Litigate \(and How\)](#)»).

CONTATTI

Gian Paolo Coppola

gianpaolo.coppola@lcalex.it

Marco Imperiale

marco.imperiale@lcalex.it

Martina Terenzi

martina.terenzi@lcalex.it

